

N. 0017374**05/03/2014****Consiglio
Nazionale delle
Ricerche**POS. CNR N. 619/14
REP. CNR CN. N. 7697**Accordo Quadro**

tra

il **Consorzio Nazionale Imballaggi** (di seguito denominato CONAI) con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 132, cap 00186, in persona del Presidente Prof. Roberto De Santis,

e

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR) con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 7, cap 00185, in persona del Presidente Prof. Luigi Nicolais,

Premesso che

Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un consorzio di diritto privato senza fini di lucro, partecipato da oltre 1.000.000 di imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi ed istituito dalla legge italiana per garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti dalla normativa nazionale.

CONAI assicura lo sviluppo della raccolta differenziata e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, indirizzando l'attività di sei Consorzi di Filiera rappresentativi dei materiali utilizzati come materie prime per la produzione di imballaggi, ovvero acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Tra i compiti che la legge affida al CONAI vi è anche quello di favorire la diffusione di una cultura di sostenibilità ambientale, dall'ottimizzazione dell'impiego di materiali di imballaggio alla riduzione del loro impatto sull'ambiente, comprendendo tutte le fasi del ciclo di vita di un imballaggio, dalla progettazione degli imballaggi allo sviluppo di un'industria che sappia riutilizzare e valorizzare tutti i materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

Per valorizzare e sostenere interventi in grado di rendere gli imballaggi più compatibili con l'ambiente, CONAI promuove attività di ricerca, attivando collaborazioni con Università, Enti di ricerca e Centri Studi, su progetti di interesse scientifico, tecnologico e industriale, per lo sviluppo e il perfezionamento di tecnologie di prevenzione, riciclo o recupero dei rifiuti di imballaggio.

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2

(Finalità)

Il CNR e il CONAI, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca sul tema del riciclo di diversi tipi di rifiuti di imballaggio.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e del CONAI potranno effettuare

Rol

h

significative esperienze presso le strutture che aderiranno al presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

Il CNR e il CONAI concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- a) definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- b) supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- c) proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- d) proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

Il Comitato è composto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Presidente del CONAI o suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dal Presidente del CONAI. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

Art. 5

(Convenzioni operative)

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Art. 6

(Risorse)

Il presente Accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Raf

A

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7

(Diritti di Proprietà Intellettuale)

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati. L'eventuale utilizzo industriale sarà riservato ai partecipanti al Programma di cui trattasi.

Art. 8

(Riservatezza)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 9

(Durata dell'Accordo Quadro)


Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

Art. 10

(Foro competente)

Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.



Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte al Foro competente.


Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 5/03/2014

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Presidente
Prof. LUIGI NICOLAIS



Per il Consorzio Nazionale Imballaggi

Il Presidente
Prof. ROBERTO DEL SANTIS

